

EDDYSTONE

EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



MIFID 2: attenzione all'informativa sui costi ed oneri

Consob, il 28 febbraio 2019, ha pubblicato un richiamo di attenzione avente ad oggetto le "informazioni sui costi e gli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori e agli strumenti finanziari" ([documento integrale](#)).

A tale riguardo, si ricorda che la nuova disciplina MiFID II richiede agli intermediari maggiore trasparenza informativa su costi e oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori e agli strumenti finanziari, al fine di consentire agli investitori una migliore valutazione degli investimenti e un confronto fra servizi e strumenti finanziari.

Il Regolamento delegato (UE) 2017/565, cui fa esplicito rinvio il Regolamento Intermediari, prevede che le imprese di investimento forniscano ai clienti un'illustrazione che mostri l'effetto cumulativo dei costi

sulla redditività che comporta la prestazione di servizi di investimento, con particolare riferimento all'effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività dell'investimento e ad eventuali impennate o oscillazioni previste dei costi.

Le informazioni ex ante sui costi e gli oneri vanno rese in tempo utile prima della prestazione del servizio e di conseguenza, prima di commercializzare uno strumento finanziario, occorre effettuare, in assenza di costi puntualmente determinabili, almeno stime ragionevoli e sufficientemente accurate da rappresentare ex ante al cliente nei termini richiesti dalla normativa. Le Q&A dell'Esma, "Questions & Answers on MiFID II and MiFIR investor protection topics" del 16/12/2016, inoltre, avevano specificato che se l'intermediario distributore ritiene di non essere in grado di ottenere informazioni sufficienti sui prodotti offerti, dovrebbe, nell'ambi-

to delle proprie scelte di product governance, evitare di inserirli nella propria gamma prodotti.

Le informazioni sui costi e gli oneri vanno altresì rendicontate ex post su base periodica almeno annuale.

Consob richiede, quindi, agli intermediari di illustrare i presidi adottati per la trasparenza ex ante ed ex post, aggregata e disaggregata, sui costi e gli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori e agli strumenti finanziari nella prossima "Relazione sui servizi" da trasmettere alla stessa Autorità entro il 31 marzo p.v.. Inoltre, prevede, che la funzione di Compliance effettui dei controlli sui suddetti presidi adottati dagli intermediari. Gli esiti di tale verifica dovranno essere inseriti nella relazione annuale, accompagnata dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali.

Pubblicata la nuova black list antiriciclaggio

Con un comunicato ([documento integrale](#)) del 13 febbraio 2019, la Commissione Europea ha informato dell'adozione del regolamento contenente il nuovo elenco di 23 paesi terzi il cui quadro giuridico di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo accusa carenze strategiche.

In particolare la Commissione, per ciascun paese, ha valutato il livello attuale di minaccia, il quadro giuridico vigente e i controlli posti in essere per prevenire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, con la relativa attuazione concreta. Ha tenuto inoltre conto dei lavori del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

A tale riguardo, rispetto all'elenco pubblicato dal GAFI sono stati inclusi: Afghanistan, Samoa americane, Guam, Libia, Nigeria, Panama, Portorico, Samoa, Arabia Saudita e Isole Vergini americane. L'atto sarà sottoposto al Parlamento europeo e al Consiglio per l'approvazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta ufficiale UE.

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Contatti:
Massimo Baldelli (AD)
Avv. Guido Pavan



SCHEDI & SCHEMI

Servizio in

abbonamento:

- rassegna normativa
- approfondimenti
- checklist

Richiedi info a

direzione@eddystone.it



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

“Gli enti creditizi, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica devono rivedere gli accordi di esternalizzazione entro il 31 dicembre 2021”

Esternalizzazione: pubblicate le nuove linee guida EBA

In data 25 febbraio 2019 l'Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority—EBA) ha pubblicato il documento “Final Report on EBA Draft Guidelines on outsourcing arrangements”, ossia delle linee guida in materia di esternalizzazione, che andrà a sostituire i precedenti orientamenti CEBS del 2006 in tema di outsourcing e la raccomandazione della stessa EBA del 2017 sull'esternalizzazione ai fornitori di servizi cloud ([Documento integrale](#)).

Le suddette linee guida sono dirette agli enti creditizi ed alle imprese di investimento soggetti alla direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD), nonché agli istituti di pagamento ed agli istituti di moneta elettronica.

Tra i vari orientamenti, si sottolinea che le linee guida suddividono le FDI in tre categorie: le funzioni la cui prestazione difettosa o insufficiente potrebbe compromettere in misura rilevante il rispetto delle condizioni della loro autorizzazione o di altri obblighi previsti dalla normativa, le loro prestazioni finanziarie o la continuità dei loro servizi, le funzioni di controllo interno e le funzioni subordinate all'autorizzazione dell'autorità competente.

Inoltre, nel valutare se si tratta di outsourcing di una funzione essenziale o importante, oltre alla valutazione dei rischi, devono essere seguiti alcuni fattori indicati dalle linee guida, quali, per esempio, il collegamento diretto alla prestazione di attività bancarie o di servizi di pagamento, l'impatto potenziale di un malfunzionamento dell'outsourcer sulla propria capacità di ripresa finanziaria, le dimensioni e la complessità dell'area di business interessata e la possibilità che l'accordo di esternalizzazione proposto possa essere ampliato senza sostituire o rivedere l'accordo sottostante.

Per quanto riguarda la policy sull'esternalizzazione, le linee guida raccomandano la distinzione tra l'esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti e altri accordi, tra l'esternalizzazione a fornitori di servizi autorizzati da un'autorità competente e quelli che non lo sono, tra accordi di esternalizzazione infragruppo e ad entità esterne e, infine, tra l'esternalizzazione a fornitori di servizi situati in uno Stato membro e in paesi terzi.

È prevista, poi, l'istituzione di un registro degli accordi di outsourcing e della relativa documenta-

zione di supporto. Gli orientamenti indicano, inoltre, le informazioni minime che devono essere registrate, quali, per esempio, un numero di riferimento, la categoria assegnata che riflette la natura della funzione (es. IT, funzione di controllo), il paese in cui il servizio è prestato, una breve sintesi del perché la funzione è ritenuta essenziale o importante. In particolare, in quest'ultima ipotesi le informazioni da fornire sono maggiori.

Le linee guida entrano in vigore il **30 settembre 2019** e si applicano a tutti gli accordi di esternalizzazione conclusi, rivisti o modificati a partire da tale data.

I soggetti interessati devono rivedere gli accordi di esternalizzazione esistenti sulla base dei presenti orientamenti in occasione del primo rinnovo e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2021. Si evidenzia che, nel caso di esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti, qualora la revisione degli accordi non sia finalizzata entro tale data, deve esserne fornita informativa all'autorità competente indicando le misure previste per completare il riesame o l'eventuale strategia di uscita.



ATENA®

Il diagnostico per la verifica dell'Archivio Unico Informatico *

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AUI
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell'AUI del 3 aprile 2013 di Banca d'Italia



Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

“per la valutazione del rischio del cliente occorre considerare anche i fattori relativi al titolare effettivo dello stesso, al beneficiario e all'eventuale titolare effettivo di quest'ultimo”

Disposizioni attuative Antiriciclaggio per le assicurazioni

Il 12 febbraio 2019, IVASS ha pubblicato il “Regolamento n. 44 in materia di antiriciclaggio su organizzazione, procedure e controlli interni e adeguata verifica della clientela” ([Documento integrale](#)) con il quale vengono rafforzati i presidi antiriciclaggio. L'Autorità nel dare attuazione all'art. 7, co. 1, lettera a), del D.lgs. 231/2007, modificato dal D.lgs. 90/2017 ha strutturato in maniera organica la previgente normativa secondaria, integrando in un unico regolamento la disciplina di cui ai regolamenti n. 41/2012 e n. 5/2014.

In merito alle principali novità si evidenzia che sono stati specificati gli obiettivi delle imprese di assicurazione in tema di governo societario e di controllo interno, inclusi gli adempimenti minimi previsti per le sedi secondarie. A tale riguardo le sedi secondarie in Italia di imprese aventi sede legale in paesi SEE devono: a) documentare le misure che la direzione generale è tenuta ad adottare per mitigare e gestire il rischio di riciclaggio; b) definire gli obiettivi di un adeguato sistema di governo societario; c) promuovere una cultura del controllo interno; d) assicurare flussi informativi e canali di comunicazione per presidiare tale rischio,

Occorre, quindi, definire una policy che individui, in modo analitico e motivato, le scelte (in termini di processi, assetto dei controlli, funzioni aziendali deputate, adeguata verifica della clientela) adottate per adempiere agli obblighi antiriciclaggio.

Si evidenzia, inoltre, che le imprese possono esternalizzare la funzione antiriciclaggio, previa approvazione da parte dell'organo amministrativo, anche nell'ambito del gruppo, se risulta essere appropriata in ragione della ridotta portata e complessità del rischio di riciclaggio intrinseco alla propria attività, e qualora l'istituzione di tale funzione al proprio interno non risponda a criteri di economicità, efficienza e affidabilità. In caso di esternalizzazione, occorre, quindi, designare al proprio interno il titolare, cui è assegnata la complessiva responsabilità della funzione.

Infine, in materia di organizzazione, si rileva che sono state integrate le attività del Responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette ed è stato espressamente specificato l'obbligo di mantenere evidenza delle valutazioni effettuate, anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF.

Trattando gli aspetti rilevanti degli obblighi di adeguata verifica della clientela, si precisa che l'identificazione del cliente è sempre obbligatoria, anche nei casi di rapporti continuativi a basso rischio.

Inoltre viene esplicitato che per la valutazione del rischio del cliente occorre considerare anche i fattori relativi al titolare effettivo dello stesso, al beneficiario e all'eventuale titolare effettivo di quest'ultimo. Si ricorda, che per il beneficiario, all'atto della designazione è richiesta unicamente l'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente.

Infine vengono specificati i fattori da considerare nel caso di cliente diverso da una persona fisica: le finalità che lo stesso persegue in concreto rispetto a quelle indicate all'atto della sua costituzione, le modalità attraverso cui opera per raggiungerle; la forma giuridica adottata, soprattutto se essa presenti particolari elementi di complessità od opacità; la relazione intercorrente tra il cliente e la persona fisica assicurata e lo scopo del contratto di assicurazione sulla vita di tale persona fisica.

Il Regolamento entra in vigore il 1° maggio 2019.



Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

Specializzata in:

- MiFID 2
- Privacy GDPR
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- ICAAP e rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza



Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

Crisi d'impresa: pubblicato in Gazzetta il nuovo codice

Nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 contenente il nuovo "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale era stato approvato in data 10 gennaio 2019 dal Consiglio dei Ministri ([documento integrale](#)).

Tra le novità principali ricordiamo l'introduzione di procedure di allerta, volte al rapido rilevamento degli indizi di crisi dell'impresa, le quali attribuiscono nuovi obblighi di segnalazione in capo agli organi di controllo societari, nonché, nel caso di deterioramento della posizione creditizia del cliente, alle banche ed agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB che dovranno

comunicarlo agli organi di controllo societari, se esistenti.

Si segnala, inoltre, l'esclusione dall'applicazione degli strumenti di allerta di numerosi soggetti che operano nel mondo finanziario, tra cui banche, intermediari ex art. 106 TUB, SIM, SGR, società di investimento, fondi comuni di investimento, imprese di assicurazione, IP e IMEL.

Le imprese escluse sono comunque ammesse a godere delle misure premiali, se l'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi è tempestiva, ossia se la domanda di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza è proposta entro determinati termini ex art. 24 del nuovo Codice.

Un'altra importante novità da segnalare riguarda le società a responsabilità limitata che si troveranno a dover ridisegnare i propri assetti organizzativi in quanto, tramite la modifica dell'art. 2477 c.c., vengono ampliate le ipotesi di nomina obbligatoria degli organi di controllo interno e dei revisori al superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a 2 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 2 milioni di euro; n. 10 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Alla luce di ciò le imprese, anche medio-piccole, sono chiamate ad aggiornare e rafforzare i propri modelli di governance ed i sistemi di controlli interni.



**KEEP
CALM
AND
CALL
EDDYSTONE**



7 marzo 2019
Milano
Convegno ODCEC
"La gestione dei
rischi di mercato nelle
banche, nelle imprese
di investimento e nelle
assicurazioni"

18 marzo 2019
Milano
Convegno Ordine degli
Avvocati di Milano
"Avvocati e obblighi
antiriciclaggio: norme e
attività operative"

Scheda di
approfondimento
per gli abbonati:
"Con la MiFID 2 i costi
per i clienti diventano
trasparenti"

Banca d'Italia
12° Aggiornamento
Circolare n. 286
del 17 dicembre 2013



Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
Tel. +39 02.65.72.823
www.eddystone.it

Massimo Baldelli (AD)
m.baldelli@eddystone.it

Avv. Guido Pavan (partner)
g.pavan@eddystone.it

Seguici anche su

